COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità. (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1390) 247

PRESIDENTE 247, 248
ROMANO, *Relatore* 247, 248
BARTOLE 248
MARIOTTI, *Ministro della sanità* 248

Modifiche all'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1504) 249

PRESIDENTE 249, 252
BARTOLE 250
SPINELLI 251
DE LORENZO 252
MARIOTTI, *Ministro della sanità* 252

Disegni di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato (1518);

Conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità (1519) . 253

PRESIDENTE 253, 254
MARIOTTI, *Ministro della sanità* 253
PASQUALICCHIO. 254
DE LORENZO 254

Votazione segreta:

PRESIDENTE 254

La seduta comincia alle 9,50.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (1390).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità », già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 maggio 1964.

Comunico che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge e sugli emendamenti trasmessi in data 26 giugno 1964.

Il relatore, onorevole Romano, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ROMANO, *Relatore*. Sarò estremamente breve nella mia relazione, perché su questo disegno di legge la nostra Commissione ha già avuto occasione di manifestare il proprio unanime consenso. Siamo tutti d'accordo sulla opportunità di concedere questa indennità per la natura del lavoro svolto da talune categorie di dipendenti. Soprattutto il lavoro di ricerca espone il personale a rischi di natura chimica, fisica, biologica, microbiologica e di altro genere: basti pensare all'impiego delle

sostanze chimiche, allo studio dei parassiti, alle malattie contraibili durante le inchieste epidemiologiche.

Da qualche parte è stata avanzata la preoccupazione che la concessione di questa indennità possa costituire un precedente per provocare richieste analoghe, che potrebbero essere presentate da parte del personale dei laboratori provinciali e comunali di igiene e profilassi. Ora, a parte il fatto che in questo settore esiste già una proposta di legge che tratta l'argomento, mi sembrerebbe giusto riconoscere una indennità speciale di lavoro nocivo e rischioso anche al personale periferico, esposto, come quello dell'Istituto superiore di sanità, ai rischi e al pericolo di infezioni batteriche per il suo particolare lavoro.

Pertanto il relatore è favorevole all'approvazione del disegno di legge con la modifica all'articolo 4, già in precedenza concordata.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Romano per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLE. Evidentemente non si può non essere d'accordo sulla sostanza e sul merito del provvedimento, ma si rimane veramente perplessi sulla misura della indennità proposta. E' vero che all'Istituto superiore di sanità tutto il personale, di qualsiasi grado, si trova a contatto quotidiano e diretto con sostanze nocive. Ricordo in proposito che, quando noi membri della Commissione ci recammo a visitare l'Istituto, ci fu raccomandato di non avvicinarci ad una capanna nella quale erano stati depositati temporaneamente dei rifiuti con forte carica radioattiva. Con questi rifiuti, con questo materiale e con altro estremamente pericoloso il personale dell'Istituto superiore di sanità si trova quotidianamente in contatto per i compiti di Istituto (basterà ricordare ancora tutto il settore della sperimentazione su animali vivi e il problema dei vaccini): e allora mi domando se non sia addirittura ridicolo coprire questo lavoro nocivo e richioso con una indennità di sole 500 lire giornaliere!

Una simile indennità irrisoria a personale esposto quotidianamente a rischi di questa natura rappresenta, secondo me, una menomazione nei riguardi del personale stesso.

Pertanto, pur approvando pienamente lo spirito informatore del disegno di legge, devo esprimere le mie più assolute riserve sulla misura dell'indennità; vorrei invitare il Governo ad esaminare la possibilità di un aumento di detta indennità nel prossimo futuro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ROMANO, *Relatore*. Condivido, sul piano gnerale, le considerazioni del collega Bartole; però mi sembra che per il momento si debba restare entro la misura della indennità fissata in lire 500 giornaliere. Ricordo alla Commissione che questa misura era inferiore (300 lire per il personale delle carriere direttive e di concetto e 155 lire per il personale delle carriere esecutive e ausiliario) nella proposta originaria e che soltanto successivamente, al Senato, venne portata a 500 lire indistintamente per tutto il personale. Poiché ritengo indispensabile procedere ad una sollecita approvazione del provvedimento, suggerirei di non modificare l'entità della indennità, poiché ciò implicherebbe problemi di copertura finanziaria di difficile soluzione che comprometterebbero l'approvazione definitiva del disegno di legge.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Concordo con le osservazioni sollevate nel corso della discussione generale circa la inadeguatezza della misura dell'indennità proposta. Però debbo dire che il fatto di avere elevato, da 300 a 500 lire, la cifra iniziale da corrispondere a titolo d'indennizzo pone il bilancio del Ministero della sanità in una situazione molto preoccupante, dato appunto che il bilancio di questo dicastero – come voi sapete – non ha grandi possibilità. Con l'avvenuto aumento a 500 lire, ci troviamo già a dover affrontare un aumento di spesa da 36 a 55 milioni; il che ha provocato un giudizio negativo da parte del Ministero del tesoro, controbilanciato peraltro dal parere favorevole della Commissione Bilancio, la quale ha ritenuto che il nostro stato di previsione della spesa possa sopportare questo aumento di oneri. Perciò il Governo concorda per la misura della indennità a 500 lire ed è favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo varato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« A favore del personale tecnico di ruolo e non di ruolo delle carriere direttive, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario, comunque in servizio presso i laboratori, gli impianti sperimentali, i reparti ed i servizi tecnici dell'Istituto superiore di sanità, da stabilire con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello del tesoro, è concessa una indennità di lavoro nocivo e rischioso nella misura di lire 500 giornaliere ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'indennità per lavoro nocivo e rischioso è dovuta in misura intera per le giornate di effettiva presenza in servizio e di effettivo impiego presso i laboratori e servizi di cui all'articolo 1, nonché per le giornate di assenza dovute a malattia o infortunio dipendenti da causa di servizio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« I benefici economici di cui all'articolo 1 decorrono dal 1° gennaio 1964 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Alla spesa occorrente per il pagamento delle indennità di cui ai precedenti articoli si provvederà mediante stanziamento in bilancio da iscriversi in apposito distinto capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 110 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4:

« Alla spesa occorrente per il pagamento delle indennità di cui ai precedenti articoli si provvederà mediante stanziamento in bilancio da iscriversi in apposito distinto capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità ».

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Romano, ha presentato il seguente emendamento: sostituire il secondo e terzo comma dell'articolo 4 con i seguenti:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte:

1) per l'esercizio finanziario 1963-64 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 110 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio medesimo;

2) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo suddetto, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore, interamente sostitutivo del secondo e terzo comma dell'articolo 4.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 4 che, con le modifiche testè approvate, resta così formulato:

« Alla spesa occorrente per il pagamento delle indennità di cui ai precedenti articoli si provvederà mediante stanziamento in bilancio da iscriversi in apposito distinto capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte:

1) per l'esercizio finanziario 1963-64 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 110 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio medesimo;

2) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo suddetto, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1504).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 265 del testo unico delle leggi

sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, abbiamo già esaminato, in sede referente, questo disegno di legge, ed abbiamo anche proposto una nuova formulazione dell'articolo 3, relativo alla copertura dell'onere implicato.

La Commissione Bilancio, che già aveva espresso parere favorevole sul testo originario del disegno di legge, ha espresso parere favorevole anche sulla nuova formulazione dell'articolo relativo alla copertura finanziaria.

Sul disegno di legge riferirò io stesso, in sostituzione del relatore onorevole Fada il quale mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

L'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie attualmente in vigore stabilisce che le autorità sanitarie periferiche, nei casi di malattie contagiose del bestiame, come peste bovina, pleuropolmonite contagiosa e morva, può ordinare l'abbattimento dei capi infetti o sospetti di infezione, concedendo una indennità ai proprietari del bestiame abbattuto per risarcirli del danno subito.

Queste disposizioni, allo stato attuale della epidemiologia del bestiame, sono insufficienti, perché altre malattie ugualmente pericolose minacciano il nostro bestiame e precisamente: l'afta epizootica, da virus di tipo « Asia 1 », propagatasi in Israele, Libano e Libia, e di tipo S.A.T., penetrata fin nel territorio europeo della Turchia; la peste equina, molto diffusa soprattutto in Africa e ora giunta fino ai paesi del sud e medio oriente asiatico sino alla Turchia; la peste suina africana che è giunta sino in Spagna, e la febbre catarrale degli ovini. È vero che il nostro paese si trova ancora ai margini delle zone maggiormente colpite; ma, al giorno d'oggi, col ritmo vertiginoso assunto dalle comunicazioni tra paese e paese, è chiaro che il pericolo della diffusione di tali malattie è notevolmente accresciuto.

Il Ministero della sanità ha già emanato adeguati provvedimenti, vietando naturalmente l'importazione degli animali infetti e delle carni provenienti da paesi dove l'infezione si è diffusa: però tali provvedimenti non sono stati sufficienti ad evitare il diffondersi fra il patrimonio zootecnico del nostro paese del virus aftoso che ha già provocato gravi inconvenienti.

Come dicevo, nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa e di morva, la decisione sull'abbattimento del bestiame infetto è lasciata all'autorità sanitaria provinciale (veterinario provinciale); ma, per tutto quanto riguarda la profilassi, è lo Stato che deve provvedere. Nel nostro caso ci troviamo di fronte alla necessità di adottare misure profilattiche per tutto il territorio nazionale. Così il Ministero della sanità, che si affida all'autorità provinciale per stabilire i provvedimenti volti ad arginare le epidemie di pleuropolmonite contagiosa, di peste bovina e di morva, ha avocato a sé la decisione circa l'abbattimento dei capi infetti dalle altre malattie sopracitate. Il disegno di legge ha tuttavia una portata limitata, in quanto esso si basa ancora sul vecchio criterio dell'abbattimento dei capi di bestiame infetti. Esso mira, in sostanza, ad impedire il diffondersi di una malattia quando essa si è già manifestata, mentre sarebbe tanto più interessante prevenirla: abbattendo un capo di bestiame noi sopprimiamo infatti una fonte di infezione, non già la malattia.

Il progetto di legge in esame, per evitare il diffondersi nel nostro paese di malattie del bestiame, giunte ormai in paesi relativamente vicini, prevede l'abbattimento, su disposizione del Ministero, dei capi di bestiame infetti, ponendo per due terzi a carico dello Stato e per un terzo a carico delle province l'onere conseguente al pagamento delle indennità ai proprietari del bestiame abbattuto. Mi pare che sarebbe interessante trattare non soltanto dell'abbattimento dei capi di bestiame colpiti dalla malattia, quanto soprattutto lo studio del problema profilattico, dato anche che in Italia si fabbrica attualmente il vaccino contro il virus aftoso.

Tuttavia il disegno di legge che stiamo esaminando praticamente estende provvedimenti, già in atto per la lotta contro determinate malattie, ad altre malattie il cui pericolo si è fatto immanente. La sua approvazione risponde ad una necessità veramente urgente per evitare il diffondersi di epidemie finora sconosciute dai nostri allevatori, e salvare così il patrimonio zootecnico nazionale da gravissimi danni.

Chiedo scusa per la brevità della mia relazione, e dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLE. Sono d'accordo per l'approvazione del disegno di legge, e condivido quanto ha detto il Presidente nella sua relazione.

Io vivo in una provincia dove, in questo momento, è in atto una epidemia di afta epizootica, e questo precedente mi porta a fare alcune considerazioni di carattere pratico: da alcuni giorni sto vivendo lo stato d'animo degli allevatori che lottano contro l'epidemia.

L'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie dava la facoltà all'autorità sanitaria provinciale di abbattere coattivamente gli animali colpiti da una delle tre classiche malattie infettive: peste bovina, pleuropolmonite contagiosa e morva. Ora, per la nostra zootecnia, si presenta il pericolo di altre malattie infettive finora sconosciute, e contro le quali ci troviamo in questo momento a dover lottare; così al Ministero della sanità è lasciato il potere discrezionale di decidere in quali casi gli animali colpiti dalle suddette malattie debbano essere abbattuti.

Ho qualche riserva circa la discrezionalità che viene concessa ai veterinari provinciali per ordinare l'abbattimento degli animali infetti. Si tenga presente che nella provincia di Modena e anche nel bresciano, se i veterinari provinciali, ai quali è demandata in ultima analisi la facoltà di stabilire quale sia l'entità e la perocolosità dell'epidemia, dovessero decidere per l'abbattimento di tutti gli animali, quali sarebbero gli effetti economici? Qui si parla di un onere per i due terzi a carico dello Stato e per un terzo a carico della provincia, ma non so se tutte le province saranno sempre in grado di sobbarcarsi questa maggiore spesa. È per questo che vorrei una assicurazione da parte del ministro; vorrei che ci dicesse che, in caso di abbattimento degli animali, l'indennizzo da parte dello Stato avverrebbe con carattere d'urgenza, e non con quella lentezza abituale, con la quale si indennizzano solitamente i cittadini che ne hanno diritto. Sarebbe un grave inconveniente, questo, per le popolazioni di montagna che sono molto povere e che, senza un pronto e sollecito indennizzo si troverebbero nell'impossibilità materiale di sostituire il bestiame abbattuto.

C'è poi un'altra questione. Sappiamo tutti quanto grave sia, e pericolosa, la tendenza a macellare il bestiame di nascosto ed a contrabbandare la carne. Il fenomeno diventa ancora più grave proprio nei periodi di epidemia, e non vorrei che noi lo favorissimo in un certo senso, approvando queste nuove disposizioni.

Veniamo all'articolo 2 del provvedimento, che tratta della produzione dei virus per combattere le epidemie. In Italia abbiamo ben quattordici istituti zooprofilattici, ma purtroppo devo dire che, in situazioni di emergenza, essi non sono affatto in grado di fornire le dosi necessarie di vaccino. Da ciò derivano i numerosi tentativi di accaparramento, del tutto controproducenti per una serie di circostanze. Nella mia provincia si è creata addirittura la psicosi del vaccino e, dal momento che il vaccino prodotto dall'istituto zooprofilattico di Brescia non è sufficiente, si usa il vaccino Bayer il quale, non essendo stato registrato dal Ministero della sanità, viene illegalmente importato dall'estero. Ma neanche questo secondo vaccino è sufficiente, per cui viene applicato spesso in dosi insufficienti. Le conseguenze sono dolorose: spese superflue, perché il vaccino in dosi minime non serve; importazione clandestina di vaccino e conservazione del vaccino stesso in condizioni ambientali non adatte o per un tempo eccessivamente lungo, in modo che esso perde tutte le sue specifiche proprietà.

Benché io abbia più volte sollecitato l'intervento delle autorità sanitarie della mia provincia, ancora non ho ottenuto nulla, ed i cittadini continuano a gettare il loro denaro per delle vaccinazioni fasulle.

Un'altra considerazione: abbiamo senz'altro notato un aumento della diffusione dell'afta epizootica tra gli animali, in coincidenza dell'apertura della caccia. Sono convinto che il fenomeno si debba spiegare con il fatto che l'afta viene portata dalla pianura in montagna dai cani da caccia, che servono in questo caso da veicoli d'infezione. Prima dell'apertura della caccia, l'afta non esisteva sulle nostre montagne (faccio appello alla collega, onorevole Zanti, che penso non possa non confermare quanto dico). Una ulteriore conferma ci è data dal fatto che molti comuni hanno dovuto interdire l'accesso dei cacciatori dalla pianura.

Rivolgo quindi una calorosa preghiera al ministro, affinché al più presto siano presi adeguati provvedimenti per eliminare il contagio di cui sono portatori i cani da caccia, contagio che mal si combatte con vaccino nazionale quantitativamente insufficiente, e con il contrabbando di vaccino estero spesso inefficiente per il cattivo stato di conservazione.

SPINELLI. Desidero sottolineare l'importanza di quanto ha detto nel suo intervento l'onorevole Bartole, riaffermando la necessità di potenziare la difesa contro l'afta epizootica, malattia che guarisce nella maggioranza dei casi, quando si adottino cure adeguate e una adeguata profilassi, attraverso l'uso di un vaccino di tipo adeguato.

Consentite inoltre ad un vecchio cacciatore quale io sono di confessare la propria ignoranza in merito all'asserita trasmissione dell'afta dal cane ai bovini; né credo che essa possa essere veramente documentata; per cui penso che le autorità provinciali farebbero bene a controllare la veridicità di quanto de-

nunciato dal collega Bartole e in caso positivo si decidessero a prendere le opportune cautele.

DE LORENZO. Desidero dichiarare che la mia parte politica è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Sono d'accordo col Presidente che l'abbattimento degli animali infetti è il metodo più spicciativo di lotta contro la malattia, con tutte le gravi ripercussioni che esso comporta. Ma debbo anche dire che finora nessun caso di propagazione di dette malattie al genere umano è stato segnalato da parte delle autorità periferiche al Ministero, il che porta ad escludere qualsiasi carenza da parte dei veterinari provinciali.

È chiaro che questa legge potrà considerarsi superata soltanto quando avremo sviluppato in misura adeguata la medicina preventiva veterinaria, con la produzione del vaccino ad un prezzo accessibile per gli allevatori. E devo dire, a questo proposito, che qualche passo innanzi si è fatto. Lunedì ho visitato l'istituto profilattico di Perugia, molto bene attrezzato, al quale il Ministero della sanità corrisponde un contributo pari al 60 per cento delle spese di gestione. Dobbiamo arrivare alla produzione del vaccino antiaftoso su scala industriale, tanto più che il suo costo risulta altamente competitivo con quello importato dall'estero. Infatti, contro un prezzo che si aggira sulle 1.000 lire per il vaccino importato, stanno le 300-350 lire del vaccino prodotto in Italia. E sarebbe bene che questo vaccino fosse prodotto tutto sotto il controllo degli istituti zooprofilattici sui quali il Ministero esercita un controllo sia da parte dei veterinari provinciali sia indirettamente attraverso il corpo ispettivo.

Ritengo quindi che un passo in avanti si stia facendo su questa via, anche se dovremo attendere ancora qualche mese per avere una produzione su scala industriale che sopperisca alle esigenze cui si è fatto cenno poco fa negli interventi degli onorevoli che mi hanno preceduto.

Devo dire che il Ministero della sanità affronta il problema con la massima serietà e sollecitudine ed è d'accordo con gli onorevoli colleghi che sono intervenuti a favore di una più vasta opera di profilassi, in modo da poter ridurre quei sistemi sbrigativi cui si è fatto cenno e sviluppare la medicina preventiva anche veterinaria, come effettivamente si sta sviluppando, in modo che finalmente si possano prevenire certe malattie, evitando sia la propagazione delle malattie del bestiame sia gli effetti negativi che ne conseguono sulla economia del paese.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

" Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione, con le modalità stabilite nel regolamento di polizia veterinaria, degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione.

Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di peste suina africana e di febbre catarrale degli ovini, il Ministro per la sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, può stabilire con suo decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione. Il veterinario provinciale provvede all'emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione dei singoli animali.

Per l'abbattimento dell'animale è concessa al proprietario una indennità da lire 30.000 a lire 100.000 per capo equino o bovino, da lire 6.000 a lire 20.000 per capo suino e da lire 2.000 a lire 5.000 per capo ovino e caprino.

L'importo dell'indennità è per i due terzi a carico dello Stato e per un terzo a carico della provincia.

I fondi per il pagamento delle indennità sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, che provvederà ad accreditare le somme occorrenti agli uffici veterinari provinciali.

I provvedimenti del veterinario provinciale, previsti dal presente articolo, sono definitivi " ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« All'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente articolo 265-*bis*:

" Nessuno può importare, detenere, alienare, senza autorizzazione del Ministro per

la sanità, i virus e gli altri microorganismi agenti eziologici delle malattie indicate nel precedente articolo 265. La produzione dei virus dell'afta epizootica, della peste bovina, della peste equina, della peste suina africana e della febbre catarrale degli ovini è riservata allo Stato che può demandarla agli enti vigilati dal Ministero della sanità.

Il contravventore alle disposizioni del precedente comma è punito con le sanzioni stabilite nell'articolo 188, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Chiunque ottenga una delle autorizzazioni di cui al primo comma deve osservare le prescrizioni che il Ministro per la sanità ritenga di imporgli ai fini della profilassi delle epizoozie. In caso di inosservanza il Ministro può revocare l'autorizzazione " ».

Io proporrei di sostituire il primo comma con il seguente:

« Dopo l'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è inserito il seguente articolo 265-*bis*: ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 che, con la modifica testé approvata, resta così formulato:

« Dopo l'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è inserito il seguente articolo 265-*bis*:

" Nessuno può importare, detenere, alienare, senza autorizzazione del Ministro per la sanità, i virus e gli altri microorganismi agenti eziologici delle malattie indicate nel precedente articolo 265. La produzione dei virus dell'afta epizootica, della peste bovina, della peste equina, della peste suina africana e della febbre catarrale degli ovini è riservata allo Stato che può demandarla agli enti vigilati dal Ministero della sanità.

Il contravventore alle disposizioni del precedente comma è punito con le sanzioni stabilite nell'articolo 188, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Chiunque ottenga una delle autorizzazioni di cui al primo comma deve osservare le prescrizioni che il Ministro per la sanità ritenga di imporgli ai fini della profilassi delle epizoozie. In caso di inosservanza il Ministro può revocare l'autorizzazione " ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi iscritti al capitolo 83 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'esercizio 1963-64 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi ».

Come gli onorevoli colleghi certamente ricorderanno, nella scorsa seduta era stato proposto di sostituire tale articolo con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi ».

Pongo in votazione tale emendamento interamente sostitutivo che, se approvato, diverrà l'articolo 3.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato (1518); Conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità (1519).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato » e « Conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità ».

Il Governo ha presentato un gruppo di emendamenti, che, a norma di Regolamento, dovranno essere trasmessi alle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali per il necessario parere.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Avrei preferito che su questi emendamenti – anche se sono stati presentati solamente ieri l'altro – ci fosse stato oggi il parere della Commissione Bilancio, affinché la Commissione di merito potesse sollecitamente procedere alla discussione e approvazione dei due provvedimenti. Ciò in quanto esiste una assoluta urgenza di regolamentare al più presto la posizione dei « fatturisti » e dei « borsisti » dell'Istituto.

Io sono dell'avviso che questi emendamenti debbano essere subito discussi, prima di essere trasmessi alla Commissione Bilancio: così, una volta ottenuto il parere di detta Commissione, non ci saranno altre discussioni e si potrà procedere all'approvazione definitiva dei due disegni di legge. Se si dovesse ancora discutere su questi progetti di legge, confesso la verità, non ne sarei affatto lieto, perché ciò ritarderebbe la soluzione di un problema di ordine sociale piuttosto importante ed urgente.

C'è del personale dell'Istituto superiore di sanità che presta servizio da dieci e più anni e che ancora attende di essere regolarmente inserito nell'organico dell'Istituto stesso, mentre noi non possiamo ancora bandire un concorso e, nell'attesa, non ci decidiamo a rinnovare i contratti a termine.

Vorrei pertanto invitare la Commissione a discutere ed approvare, nel corso della odierna seduta, i due disegni di legge, tenendo presenti anche gli emendamenti proposti dal Governo, che, in definitiva, non modificano sostanzialmente il contenuto dei due provvedimenti.

PRESIDENTE. Desidero ricordare all'onorevole ministro che la nostra Commissione si è già dichiarata, in linea di massima, favorevole ai due provvedimenti. Tuttavia, in presenza degli emendamenti proposti dal Governo nel corso della odierna seduta, è indispensabile trasmettere gli stessi alle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio per il necessario parere.

PASQUALICCHIO. Penso che non siamo in condizione di discutere immediatamente gli emendamenti presentati dal Governo, tanto più che essi vengono a modificare, non dico sostanzialmente, ma tuttavia profondamente i disegni di legge. Siamo perciò d'accordo per un breve rinvio della discussione.

DE LORENZO. A nome del mio Gruppo mi dichiaro favorevole al rinvio. È bene studiare e meditare il testo degli emendamenti proposti nella discussione dei due disegni di legge.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1390):

Presenti e votanti 22
Maggioranza 12
Voti favorevoli 21
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Modifiche all'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 lugio 1934, n. 1265 » (1504):

Presenti e votanti 22
Maggioranza 12
Voti favorevoli 21
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alboni, Balconi Marcella, Barba, Barberi, Bartole, Berretta, Biagini, Cortese Giuseppe, De Lorenzo, De Maria, De Pascalis, Di Mauro Ado Guido, Gasco, Gennai Tonietti Erisia, Monasterio, Morelli, Pasqualicchio, Perinelli, Romano, Spinelli, Tantalo, Zanti Tondi Carmen.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI